



**REGIONE MOLISE**

**AVVISO PUBBLICO**

***“Green & Energy Innovation”***

**“Incentivi per l’innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell’efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile”**

**POC Molise 2014-2020**

*Asse 3 Competitività sistema produttivo*

**FAQ**

**(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)**

**Aggiornamento al 07 novembre 2022**

**N° 1. Nel caso in cui un'impresa voglia realizzare un impianto fotovoltaico rientrante nella linea di intervento B (art.6 progetti di investimento) e non può usufruire del Regime De Minimis, è corretto poter qualificare l'intervento in Regime di Esenzione (Reg. GBER) usufruendo dell'art 36? Inoltre tale agevolazione rileva nel computo dei *massimali del temporary framework 3.1*?**

La Linea di intervento B dell'avviso "Energia rinnovabile" individua gli *interventi volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili* che potranno essere proposti, attivando l'articolo 41 del GBER.

L'art. 36 del GBER si riferisce agli "*Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme*" che in relazione al proprio progetto di investimento, si suggerisce di verificarne la corretta applicazione con gli investimenti ammissibili previsti dall'Avviso pubblico. A tal fine è opportuno consultare anche le Appendici n.6 e 7 dell'allegato A dell'Avviso

Le agevolazioni previste non rilevano nel computo dei *massimali del temporary frame work (TF)*, non attivato nel presente avviso. Pertanto in riferimento ai massimali ed al cumulo degli aiuti si rinvia a quanto espressamente previsto dall'avviso agli articoli n.4 "Regimi e intensità di aiuto" e n.5 "Cumulo degli aiuti".

**N° 2. "In caso di ampliamento della capacità produttiva aziendale mediante l'acquisto di una linea produttiva ad alta efficienza energetica, come viene calcolato l'impatto energetico dello stesso investimento, trattandosi di una nuova linea produttiva che comporterà comunque un aumento complessivo dei costi energetici? L'alta efficienza energetica rispetto a quali parametri deve essere testimoniata? Ad esempio, la società Alfa Srl fino ad oggi produce bevande e si affida ad un'altra società per l'imbottigliamento. Ad un certo punto decide di internalizzare tale fase produttiva mediante l'acquisto di una linea per la fase dell'imbottigliamento ad alta efficienza energetica che viene dislocata presso un fabbricato adiacente che dispone di un contatore dedicato. Anche volendo installare un impianto fotovoltaico per l'autoconsumo, il nuovo stabilimento avrà un costo energetico superiore agli anni precedenti (dove era pari a zero). Tale investimento è ammissibile a beneficio? Come si fa a calcolare la riduzione in termini di TEP o di raggiungimento del valore EP > 10%?**

Nella Diagnosi Energetica il beneficiario dovrà rappresentare correttamente la situazione di fatto, in quanto la riduzione dei consumi energetici richiede che quelli storici siano imputabili all'attività svolta dall'impresa beneficiaria. E' evidente che in caso di internalizzazione di una fase produttiva i consumi storici si riferiscono ad un altro soggetto. Pertanto è necessario che il beneficiario, nell'ambito della Diagnosi Energetica, fornisca tutti gli elementi utili per valutare per quale motivo i consumi di un altro soggetto possano considerarsi i consumi storici del beneficiario (a seguito dell'acquisizione della nuova linea produttiva). L'investimento proposto è quindi ammissibile e per il calcolo dell'indicatore di efficientamento energetico si dovrà fare riferimento anche ai consumi collegati alla nuova linea di produzione.

**N°3 Definizione di autoconsumo da allegato A - appendice n.2 Definizioni pag. 8:«Autoconsumo»: il consumo di energia prodotta dal consumatore medesimo. Un Investimento per la produzione di energia destinata all'Autoconsumo si intende, ai fini del presente Avviso, quello che ha una capacità di produrre energia che non supera il 50% dei consumi medi del richiedente negli ultimi due anni.... Quindi se una azienda ha un consumo**

**medio di 100.000 kWh/anno (media dei consumi degli ultimi 24 mesi) posso installare un impianto fotovoltaico che produce massimo 150.000 oppure devo ridurlo a 50.000 kWh/anno?**

In riferimento alla definizione di autoconsumo con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 207 del 24 ottobre 2022 è stata riapprovato l'Allegato A dell'Avviso Pubblico ed aggiornata la definizione di autoconsumo. L'«**Autoconsumo**» è il consumo di energia prodotta dall'autoconsumatore/ri di energia rinnovabile secondo la definizione data dal D.Lgs n.199/2021 lett n) e o) dell'art. 2.

**N. 4 Requisiti del tecnico che deve fare la diagnosi. Gli interventi di cui alle Linee A e/o B, attivabili con i regimi di aiuto indicati dal presente avviso esplicitati nell'Allegato A- Appendice n.7, devono essere obbligatoriamente supportati da una Diagnosi Energetica secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN 16247, condotta da professionisti abilitati ovvero società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia (EGE) o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs. n.102/2014. I consumi valutati in diagnosi, devono essere riferiti ai 24 mesi precedenti la data della domanda di partecipazione. Un Ingegnere iscritto all'albo degli Ingegneri non certificato da organismi accreditati ai sensi dell'art.8 ecc. non ha i requisiti per sottoscrivere una diagnosi energetica?**

Le diagnosi energetiche, per le PMI che non rientrano nella tipologia di cui agli obblighi previsti all'art. 8 del D.lgs 102/2014, possono essere predisposte da un qualsiasi tecnico abilitato all'esercizio della professione che si presuppone sia esperto della materia.

**N. 5 Una Diagnosi energetica eseguita prima dei 12 mesi, anche se non rientrante come spesa ammissibile, può essere utilizzata oppure è necessario redigerne una aggiornata anche se non ci sono cambiamenti nei processi produttivi?**

Se la Diagnosi Energetica non rientra tra le spese ammissibili può essere utilizzata se rispetta la normativa vigente e le regole sulla corretta quantificazione dei consumi energetici previsti dall'avviso.

**N° 6 Gli aiuti in regime de minimis o in regime di esenzione (GBER) sono alternativi tra loro?**

Le agevolazioni saranno concesse, su richiesta del soggetto partecipante, secondo i seguenti regimi di aiuto: a) in regime "De Minimis" a norma del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii.; b) in regime di "esenzione" a norma del Reg. GBER e ss.mm.ii.

L'utilizzo dei predetti Regimi è regolato dall'art. 4 comma 2, nel rispetto delle regole di cumulabilità tra più Aiuti nel caso in cui si tratti di Costi Ammissibili diversi o nel limite dell'intensità più elevata prevista dalle disposizioni di riferimento applicabili.

**N. 7 Nel caso in cui venga scelto soltanto il regime de minimis e' necessario comunque allegare la diagnosi energetica (all 13) o la relazione di quantificazione dell'impatto ambientale (all 14) alla presentazione della domanda?**

L'art.11 dell'avviso, Tabella 4 riporta la documentazione da allegare in sede di candidatura.

La *Diagnosi Energetica* di cui all'all.13 è obbligatoria per gli investimenti ricadenti nell'ambito della sostenibilità energetica (indipendentemente dal regime di aiuto selezionato). Così come la *Relazione di quantificazione dell'Impatto Ambientale del Progetto* è obbligatoria per gli investimenti per la sostenibilità ambientale, indipendentemente dal regime di aiuto selezionato.

**N°8 Nell'ambito dell'intervento Sostenibilità Energetica - Linea B, al fine di quantificare i consumi da valutare in diagnosi energetica, questi devono essere riferiti ai 24 mesi precedenti la data della domanda di partecipazione (Art. 6 - comma 5). Un'impresa costituita da meno di 24 mesi o comunque appena prima dell'apertura del bando, che intende**

**investire su un sistema di energie rinnovabili per l'autoconsumo, come dimostra i propri consumi?**

Se l'impresa non ha una situazione pregressa perché costituita di recente risulta evidente che non può migliorare un consumo di energia che prima dell'investimento non aveva. Gli investimenti finalizzati alla sostenibilità energetica sono quindi, di fatto, riservati alle aziende esistenti consumatrici di energia e potrebbero anche riguardare casi particolari di ampliamento o diversificazione produttiva (vedi faq. n.2).

**N° 9 Una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, iscritta alla CCIAA con codice Ateco 93.11 (gestione impianti sportivi), fermo restando le altre condizioni e i requisiti, può accedere al bando?**

Si, l'art. 2 dell'avviso prevede che possono presentare domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso: a) le piccole e micro imprese e loro associazioni, che intendano realizzare un intervento presso una "sede operativa" o "unità locale" nel territorio della Regione Molise e che alla data presentazione della domanda, siano titolari di partita IVA, iscritte al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A territorialmente competente, già costituite e attive alla data di presentazione della candidatura.

**N°10 Per un impianto fotovoltaico è possibile richiedere un aiuto in regime Reg. Ue n.651/2014 art 41 pari al 75% per il costo complessivo dell'investimento? Oltre la Diagnosi energetica cosa bisogna produrre?**

La realizzazione di un impianto fotovoltaico può beneficiare degli aiuti previsti dall'art. 41 del Reg. Ue 651/2014 nel rispetto delle limitazioni e condizioni previste.

La domanda di finanziamento dovrà essere corredata da tutta la documentazione prevista all'art. 10, Tabella 4 "*Documentazione da presentare in fase di candidatura*".

**N.11 Spett.le Regione Molise, alla cortese attenzione del Responsabile del Procedimento, con la presente si richiede la possibilità di ricevere, nel minor tempo possibile visti i tempi brevi, la modulistica in formato word, ad oggi risulta essere solo in pdf, nell'attesa di ricevere positivo e celere riscontro, porgo cordiali saluti**

La modulistica in formato Word è presente nella piattaforma informatica <https://mosem.regione.molise.it/mosem>, scaricabile entrando con le proprie credenziali nel proprio profilo ed accedendo alla sezione avvisi e bandi dove è possibile accedere all'avviso "Green & Energy Innovation" "Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile".

**N.12 In relazione al punto 5 dell'art.6, primo capoverso, vorrei avere conferma circa l'obbligo di diagnosi energetica solo per gli interventi realizzati in regime di esenzione, visto il richiamo all'Appendice n.7 dell'Allegato A (non estendendo quindi l'obbligo a quelli realizzati in regime de minimis.**

L'art. 6 c. 5, fa riferimento all'Appendice 7 Allegato A dell'avviso, operando un rinvio ai i regimi di Aiuto del GBER solo relativamente alle possibilità di utilizzo del regime in esenzione ed alle **finalità degli investimenti** ivi esplicitate, rientranti nelle Linee di intervento A e B anche se proposte in regime De Minimis ai sensi all'art.4 comma 2 nel rispetto delle modalità di utilizzo in forma singola o combinata.. Difatti l'art. 4, c.2 stabilisce le modalità di utilizzo dei regimi, compreso il De Minimis il cui investimento proposto deve essere **conforme alle finalità** previste dagli articoli del Reg. GBER n. 36, 37, 38, 40, 41 e 47, quindi il rimando è semplicemente un rimando alle finalità dell'investimento proposto. Premesso ciò la

diagnosi energetica è **obbligatoria** per tutti gli interventi di sostenibilità energetica di cui alle linee di intervento A e B anche se proposti in regime De Minimis. Vedasi anche la risposta alla FAQ n. 7.

### **N.13 In merito alla misura in oggetto, siamo a porre il seguente quesito:**

**per il calcolo della diagnosi energetica, atteso che l'allegato A è stato modificando ( Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 207 del 24 ottobre 2022) in merito alla voce "autoconsumo", sono ancora necessari i 24 mesi di consumi come indicato da avviso ( pagina 8 Art. 6 comma 5), oppure, considerando che il 2021 è di fatto un anno con consumi ridotti per il covid è possibile utilizzare solo 12 mesi precedenti alla presentazione?**

Il ricorso a dati che comprendono il periodo dello stato di emergenza COVID 19, appare particolarmente appropriato per quelle imprese che a causa della crisi dovuta alla pandemia possono considerare i consumi di tale annualità del tutto anomali rispetto ai loro consumi previsionali.

Più in generale la norma UNI CEI EN ISO 16247-1 richiede che i dati siano normalizzati, come d'altra parte è riportato nella definizione comunitaria di Efficienza Energetica riportata nell'appendice n.2 Allegato A all'Avviso «Efficienza Energetica»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico; (art. 2 p. 103 del Reg. GBER), sarà cura e responsabilità del Tecnico incaricato della Diagnosi Energetica, giustificare tale congiuntura economicamente negativa nella relazione di diagnosi, evidenziando i consumi ridotti nel periodo considerato, dovuti allo stato di emergenza COVID, nonché a valutare l'impatto della crisi economica nell'effettuare tale normalizzazione. A titolo esemplificativo il tecnico incaricato della diagnosi energetica potrà fare un'analisi (adeguatamente motivata) della media delle due annualità oppure considerare come *baseline* la migliore delle due annualità (24 mesi precedenti), in termini di maggiori consumi registrati nell'anno di riferimento.

### **N. 14 Con riferimento all'Avviso di cui all'oggetto, si pone il seguente quesito:**

**si rappresenta la seguente casistica di un'impresa che voglia realizzare un intervento rientrante nella linea B (energia rinnovabile) utilizzando l'art 41 GBER, in tal caso l'intensità dell'agevolazione è pari al 75%. si chiede se questa vada poi rimodulata tenendo conto della carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2022-2027 (art 4 comma 6 dell' Avviso).**

**Tenuto conto di quanto sopra riportato nel dettaglio si richiede se l'intensità dell'agevolazione è pari al 75% come disciplinato dall'art 4 comma 3 tabella 2 nel caso specifico dell'art 41 GBER o è pari al 50% come invece disciplinato dalla carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2022-2027 per le piccole imprese (art 4 comma 6 dell' Avviso).**

Il massimale di intensità di aiuto del 75% di cui all'art. 4 comma 6 dell'avviso pubblico non va rimodulato, è stato determinato ai sensi del par. 7. lett.a) art. 41 -del GBER, nel caso in cui i costi ammissibili sono calcolati in base al paragrafo 6, lettere a) o b) del medesimo articolo e comprende oltre che la maggiorazione prevista dal Reg.GBER per le PMI anche quella stabilita per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, così come definite nella nuova carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2022-2027.

### **FAQ N.15**

**Nella risposta alla faq n. 7, si fa riferimento agli allegati 13 e 14 che non sono presenti tra i file disponibili sui vari siti istituzionali, annessi alla documentazione pubblicata.**

**Inoltre nell'avviso del Bando in oggetto, in calce agli articoli, vi è l'elenco degli allegati, in cui pure non sono presenti gli allegati 13 e 14; sono invece presenti nel riferito art 11 Tabella 4.**

L'art.11 fa riferimento alla documentazione che il soggetto proponente deve allegare ai fini della partecipazione all'avviso pubblico, nell'ambito della quale sono allegati alcuni format da compilare ed altri da inoltrare come *upload* di cui non è presente il format poiché è un documento/Relazione tecnica da caricare in MOSEM (corrispondente agli allegati alla domanda di agevolazione N. 13 Diagnosi energetica e N. 14 Relazione di Impatto ambientale). La numerazione è semplicemente utilizzata per identificare l'allegato.

**N.16 volevo chiedere se, per l'intervento B.1 (fotovoltaico), è ammissibile un progetto che prevede l'installazione dell'impianto al di sopra di una struttura che l'azienda sta realizzando (già autorizzata), e i cui costi di costruzione sono a carico del committente (esclusi dal presente bando).**

Premesso che ai sensi dell'art. 6 comma 9 dell'avviso, i progetti di investimento devono essere avviati **successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione** e che per **avvio del progetto di investimento**, si intende (appendice normativa n.2 dell'Allegato A), *la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature (a titolo di esempio: un preventivo controfirmato per accettazione, un contratto) o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. Qualora la natura dei beni o servizi acquistati, ovvero le modalità di acquisto dei servizi stessi, non prevedano l'esistenza di contratti in forma scritta, preventivi controfirmati per accettazione, versamento di acconti o, in generale, documentazione giuridicamente vincolante precedente l'emissione della fattura di acquisto, sarà considerata, ai fini della valutazione dell'avvio del progetto, la data della prima fattura di acquisto dei beni relativi al progetto*, l'investimento è ammissibile a patto che l'avvio del progetto, inteso anche come inizio dei lavori, sia successivo alla data di presentazione della domanda e che sia stato autorizzato con procedimento autorizzativo distinto dalla realizzazione della struttura in corso.

#### **FAQ N.17**

**sono a sottoporVi i seguenti quesiti:**

- 1) Il bene può essere acquistato in leasing sottoscrivendo con la società di leasing un Patto di riacquisto?**
- 2) Cosa si intende per "esclude le spese previste per acquisto di beni in leasing che non rispettano le condizioni di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018"? Quali spese? Quelle accessorie al leasing?**
- 3) Gli incentivi regionali sono cumulabili con la Nuova Sabatini?**

In riferimento al primo punto, premesso che, ai fini dell'avviso pubblico, tutte le spese ammissibili devono rispettare l'art. 7 ed in particolare quanto previsto dal comma n.9 dello stesso che recita *"Resta fermo e garantito il rispetto di limiti normativi eventualmente previsti per le diverse tipologie di spesa, nonché eventuali limiti restrittivi imposti dal regime di Aiuto per il quale si opta".* Inoltre nel caso di specie dovranno essere rispettate le modalità e condizioni previste dal DPR n.22/2018.

In riferimento al secondo punto si rinvia a quanto puntualmente stabilito dall'art.19 del D.P.R. n.22/2018.

Infine relativamente alla cumulabilità con la "Nuova Sabatini", si rinvia a quanto previsto in materia di cumulo degli aiuti, di cui all'art. 5 dell'avviso. Pertanto gli incentivi possono essere cumulati con altri incentivi che ricadono nell'ambito del Reg. GBER, a patto che siano rispettate le prescrizioni e le regole sulla cumulabilità degli aiuti di cui al suddetto Regolamento. Qualora l'agevolazione sia concessa ai sensi del Regolamento "de minimis", l'incentivo è cumulabile con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento, se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in

un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) N. 1407/2013).

Essendo la "Nuova Sabatini" un aiuto di stato comunicato in esenzione, a valere sui regolamenti comunitari relativi al settore di riferimento, per le regole di cumulo è necessario non solo attenersi alle regole di cumulo dello specifico Regime scelto, ma anche alle regole di cumulabilità delle agevolazioni concesse dalla stessa "Nuova Sabatini" rispetto alle agevolazioni richieste con l'avviso. Pertanto è necessario fare riferimento a quanto riportato dall'art. 5 comma 4 dell'avviso pubblico ovvero: *"Gli incentivi di cui al presente Avviso non sono cumulabili con gli incentivi la cui normativa non prevede la cumulabilità con altre forme di agevolazioni"*.

#### **FAQ. N. 18**

**Per l'allegato 4, pag 11 sezione E "IMPATTO IN TERMINI DI LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO", le sottosezioni E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 e E.6 sono tra di loro alternative? Nel senso che bisogna compilare solo la sezione di riferimento in merito all'investimento da realizzare? Per l'allegato 4, pag 16, la sezione F è obbligatoria per tutti gli investimenti possibili?**

La sezione F (altri criteri) può essere compilata per tutte le tipologie di proposte progettuali indicando (SI/NO) se l'impresa è in possesso di certificazioni oppure se l'investimento è proposto in forma di comunità energetica ecc..., invece per la sezione E vanno compilate esclusivamente le sottosezioni relative alla specifica tipologia di investimento proposta (efficientamento energetico, energie rinnovabili, tutela ambientale etc.). Si suggerisce di compilare puntualmente le sezioni del piano di investimento di pertinenza del progetto oggetto della domanda di agevolazione, in quanto alle singole sottosezioni sono associati i criteri di valutazione previsti dall'avviso alcuni dei quali sono obbligatori ai fini dell'ammissibilità, i quali concorrono insieme ad altri criteri, al raggiungimento della soglia minima di ammissibilità prevista dall'avviso.

#### **FAQ. N. 19**

**Con riferimento alla FAQ N. 8 si pone una richiesta integrativa: un'azienda risulta costituita da due anni, ma opera da un solo anno, pertanto esiste uno storico dei consumi ma con riferimento a 12 mesi e non a 24. E' possibile presentare la domanda?**

Per il dimensionamento dell'autoconsumo l'avviso prevede che consumi storici dovranno essere riferiti agli ultimi 24 mesi. Casi particolari dovranno essere adeguatamente rappresentati e motivati nella diagnosi energetica in conformità con la normativa di riferimento. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle FAQ n. 2 e n. 8.

#### **FAQ. N. 20**

**In merito alla misura in oggetto, siamo a porre il seguente quesito: per il calcolo della diagnosi energetica, atteso che l'allegato A è stato modificato (Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 207 del 24 ottobre 2022). In merito alla voce "autoconsumo", sono ancora necessari i 24 mesi di consumi come indicato da avviso (pagina 8 Art. 6 comma 5), oppure, considerando che il 2021 è di fatto un anno con consumi ridotti per il covid è possibile utilizzare solo 12 mesi precedenti alla presentazione?**

Nell'allegato A è stata inserita la definizione di autoconsumo prevista dal Dlgs n 199/2021 di recepimento della Direttiva RED II. Relativamente alla metodologia per la quantificazione si rinvia a quanto previsto dall'art 6 comma 5 *"Gli interventi di cui alle Linee A e/o B ...[...]devono essere obbligatoriamente supportati da una Diagnosi Energetica secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN 16247, condotta da professionisti abilitati ovvero società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia (EGE) o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs. n.102/2014. I consumi valutati in diagnosi, devono essere riferiti ai 24 mesi precedenti la data della domanda di partecipazione"*.

Per ulteriori approfondimenti e casi particolari si rinvia alle FAQ nn. 2, 8 e 13.

#### **FAQ. N. 21**

**Il quesito riguarda il concetto di autoconsumo in caso di:**

**la società "XXXX" prevede di utilizzare le agevolazioni a supporto della creazione di nuovo servizio/prodotto per il quale è previsto un sensibile aumento dei consumi energetici rispetto a quelli storicizzati. E' possibile richiedere contributo sulla base del calcolo di un autoconsumo che tenga conto della nuova domanda di energia? Eventualmente tramite perizia certificata dal produttore dell'impianto atto al nuovo servizio/prodotto?**

Si suggerisce di calcolare la quota di autoconsumo sulla base dei consumi storici riferito agli ultimi 24 mesi e di motivare adeguatamente il fabbisogno aggiuntivo, nell'ambito della diagnosi energetica, sulla base dell'aumentato fabbisogno di energia collegato all'introduzione della nuova tecnologia nel sistema di produzione/erogazione del servizio (anche attraverso la predisposizione di una perizia giurata certificata dal produttore dell'impianto). Giova ricordare che l'avviso è finalizzato alla realizzazione di investimenti sostenibili sotto il profilo ambientale, pertanto nella domanda di finanziamento e nel piano di investimento andranno fornite tutte le informazioni collegate alla applicazione degli specifici criteri di valutazione.

#### **FAQ N. 22**

**La presente per esporre la seguente questione, quali sono i massimali di cui tener conto in merito agli Aiuti Di Stato concessi in regime di "esenzione" a norma del Reg.GBER?**

I massimali sono quelli indicati all'art.4 comma 3 dell'avviso pubblico.

#### **FAQ N.23**

**L'impresa edile X decide di rendere i propri cantieri eco-sostenibili e green riducendo emissioni di CO2 e inquinamento generico generato da attrezzature e macchinari obsoleti. Pertanto, l'impresa decide di avviare un processo di promozione e sviluppo sostenibile acquistando attrezzature e macchinari che riducono le emissioni e contribuiscono ad aumentare l'efficienza dei consumi su ogni suo cantiere.**

**Dunque, in base a quanto definito all'interno dell'Avviso, all'art. 7 - Spese Ammissibili, Punto 3 lettera a), rientra nel contributo anche l'acquisto di quanto segue?**

- **macchinari ecosostenibili (macchine operatrici varie come ad es. escavatori, minipale, muletti etc)**
- **attrezzature ecosostenibili varie sui cantieri**

Premesso che l'art. 7 spese ammissibili comma 1 prevede che *Ai fini dell'Avviso sono ammissibili le spese, strettamente funzionali e necessarie alla realizzazione dell'investimento proposto*, si deduce che lo stesso deve essere candidato in funzione delle **linee di intervento di cui all'art. 6 comma 4 dell'avviso**,

Ad esempio, l'avviso prevede che per gli investimenti rientranti nella linea **E Innovazione dei processi e dei modelli organizzativi**, gli stessi possano essere proposti solo ed esclusivamente se combinati con le linee di intervento di cui alle **lettere b) e c) del citato comma**, ovvero interventi di sostenibilità energetica ed ambientale di cui è necessario presentare la Diagnosi Energetica o la Relazione di Impatto ambientale, fondamentali anche per l'ammissibilità alle agevolazioni. Detto ciò le spese ammissibili devono essere ricondotte alle sudette linee di investimento. Quindi volendo fare un investimento sulla **linea E** che prevede altri **Investimenti strumentali** a uno o più Interventi rientranti nelle tipologie della sostenibilità energetica ed ambientale, finalizzati **all'innovazione** dei processi, dei prodotti e dell'organizzazione, gli stessi dovranno essere riconducibili **alle finalità** di cui agli artt. 14,17 o 29 (anche se proposte in De minimis), ovvero:

- che possono consistere nella realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni



tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;

- all'ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
- alla realizzazione di nuove unità produttive o l'ampliamento di unità produttive esistenti;
- all'acquisizione di attivi di uno stabilimento;
- se diretti all'introduzione di innovazioni di processo e dell'organizzazione.

La valutazione dell'ammissibilità del progetto dovrà tener conto del grado di **innovazione dei processi, dei prodotti e dell'organizzazione**.

In definitiva quindi, una precisa e definitiva verifica di coerenza e congruità di tale spesa non può prescindere **da un'analisi approfondita del progetto** e dei suoi allegati nella loro completezza. Si rammenta inoltre che ai sensi dell'art.7 ed in particolare il comma 11 lett.c) dell'Avviso, non sono ammissibili autovetture, veicoli, mezzi di trasporto di ogni genere (incluso le spese inerenti all'acquisto di mezzi di trasporto di merci su strada nel rispetto del regolamento UE 1407/2013 "De Minimis");

#### **FAQ N. 24**

**In merito all'All. 7 "Dati dimensionali impresa" si chiede se nel caso in cui l'impresa richiedente A è collegata all'impresa B e alla data di presentazione della domanda l'impresa A ha approvato il bilancio mentre l'impresa B (esonerata dalla redazione del bilancio) non ha ancora presentato la dichiarazione dei redditi, il periodo di riferimento è l'anno 2021 per A e 2020 per B oppure è per entrambe le imprese l'anno 2020 o 2021.**

Vedasi nota 1, pag.2 dell'Allegato n.7, "Dati dimensionali impresa".

#### **FAQ N.24**

**In considerazione dei limitati tempi per la presentazione della domanda di partecipazione al bando, e delle relative eventuali documentazioni e/o autorizzazioni propedeutiche e/o da produrre, si sottopone il seguente caso:**

- **l'azienda, che svolge attività commerciale, intende realizzare su terreno condominiale l'intervento B.1 (fotovoltaico); è ammissibile un progetto che preveda l'installazione di una pensilina fotovoltaica che, al momento, per quanto in premessa, non gode di autorizzazione condominiale (verbale) ? può essere sufficiente che il titolare abbia inoltrato una richiesta al capo condomino con, in oggetto, la suddetta richiesta ?**

L'art. 3 comma 4 dell'avviso prevede che .."*qualora l'oggetto dell'intervento riguardi beni immobili, le imprese e i professionisti, devono avere la disponibilità dello stesso (proprietà, locazione, uso, usufrutto, comodato, diritto di superficie, etc.). Il titolo di disponibilità deve avere una durata residua minima di 5 anni dalla data del pagamento finale al beneficiario. Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi, è necessario fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell'immobile" ....*

Pertanto ai fini della realizzazione del progetto di investimento è necessario avere la disponibilità dell'immobile, attestata come previsto dall'avviso e secondo le regole condominiali.

## **FAQ N.25**

### **Potreste darci la definizione di “sovraccosto” ?**

Il concetto di sovraccosto è rinvenibile nel Reg. GBER in relazione ai regimi di aiuto che lo prevedono, relativamente ai casi specifici in cui le spese agevolabili sono da calcolare sul sovraccosto ed è chiaramente definito nell'Allegato A- Appendice n.7 dell'Avviso.

Di seguito si riportano a titolo esemplificativo, una serie di indicazioni utili per la determinazione del sovraccosto relativamente agli articoli 38.3.c, 40.4, e 41.6.b o 47.7 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 – GBER), dove in relazione al progetto di investimento è determinabile:

- mettendolo a confronto con un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto (**art. 38.3.c del GBER**). La differenza tra i costi dei due investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile;
- in termini di costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza (**art. 40.4 del GBER**);
- in caso di realizzazione di impianti di produzione energia da **fonti rinnovabili** (fotovoltaico, eolico, biomasse, ecc.) per autoconsumo, eccedenti i limiti degli impianti a scala ridotta, (secondo quanto definito all'art. **41.6.b del Reg. GBER** della Commissione del 17 giugno 2014, ) il relazione alla stima del sovraccosto medio al KW installato per la tipologia di impianto selezionato rispetto a quello di una centrale elettrica tradizionale come definito nelle linee guida Allegato A Appendice n. 7 all'Avviso;
- come costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo dei rifiuti non prodotti dal richiedente rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti (**art. 47.7 del Reg. GBER**).

## **FAQ N. 26**

**Con la presente vi chiediamo informazioni sulla possibilità di accedere al bando in oggetto indicato, da parte di aziende che stanno trasferendo la propria sede produttiva nella regione Molise e che provengono dalla regione Lazio.**

Uno dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, previsti dall'art.3, dell'Avviso, è che le **piccole e micro imprese**, che intendono realizzare l' intervento possono farlo esclusivamente **presso una "sede operativa" o "unità locale" nel territorio della Regione Molise** e che alla data presentazione della domanda, siano titolari di partita IVA, iscritte al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A territorialmente competente, già costituite e attive alla data di presentazione della candidatura. Quindi il programma di investimenti per il quale si richiedono le agevolazioni deve essere realizzato nell'unità operativa che ha sede sul territorio della regione Molise.

## **FAQ N. 27**

**In considerazione del c.14 art.7 "Tutti i preventivi e la documentazione relativa alle spese da sostenere devono essere datati e sottoscritti dal soggetto titolato a rilasciarli. La descrizione dei beni e/o servizi**

***oggetto del preventivo deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene e/o servizio acquistato ed il relativo importo"***, ed in considerazione delle limitato tempo a disposizione per la relativa acquisizione, in caso di miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio sede dell'attività economica (tabella 3, a.2), è possibile allegare il computo metrico sottoscritto da un professionista titolato al progetto?

Nel caso ad esempio di opere edili è possibile allegare il computo metrico indicando nella tabella il riferimento a tale documento.

#### **FAQ N. 28**

**1) Ci si riferisce alla Tabella riepilogativa delle spese da sostenere dell'allegato 4, ed ai rimandi 4 e 6 in calce alla stessa; vorrei sapere se i preventivi (di cui all'Avviso art.4 c.14) sono obbligatori, o se è possibile, come sembra dalla lettura dei rimandi**

- **[4] "indicare, qualora sia stato già identificato il fornitore del bene, la denominazione e il codice fiscale.**
- **[6] "Indicare l'importo del costo del bene di investimento, in euro e al netto di IVA, ritenuto ragionevole in relazione ai prezzi di prezzari vigenti o di mercato, conformi ai principi di sana gestione finanziaria."**

**compilare la tabella anche in assenza di puntuali preventivi di spesa, e seguendo i criteri del rimando 6.**

**2) Si chiede inoltre se, dove vi siano preventivi di spesa, il fornitore individuato oggi debba poi essere quello che fornirà il bene o servizio, viste le attuali condizioni di disponibilità e di prezzi oscillanti.**

**In riferimento al quesito n.1), l'Art. 7 comma 14 dell'avviso, stabilisce che: *alla domanda di partecipazione vanno allegati tutti i preventivi e la documentazione relativa alle spese da sostenere che devono essere datati e sottoscritti dal soggetto titolato a rilasciarli. La descrizione dei beni e/o servizi oggetto del preventivo deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene e/o servizio acquistato ed il relativo importo.***

La predetta disposizione, in particolare nella parte in cui prevede che andranno allegati i preventivi, da riportare nella tabella di cui all'Allegato 4 dell'Avviso, non opera nel caso di specie relativo alle opere edili, ove il prezzo sia stato determinato in base al prezzario Regionale di riferimento o sia stato determinato come un nuovo prezzo, dal tecnico incaricato, qualora non esistente nei listini ufficiali. Quindi nel caso dell'acquisto ad esempio di un macchinario per il quale non esiste un prezzario ufficiale, appare del tutto necessario determinarne il prezzo in base ad un'offerta reperibile sul mercato da un fornitore, ove è del tutto necessario acquisirne il relativo preventivo di spesa.

In ultimo, si rammenta che l'art.6, comma 9 dell'Avviso Pubblico, stabilisce che i programmi d'investimento devono essere avviati, successivamente alla presentazione della domanda.

Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la

realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori.

Pertanto, un preventivo redatto da un fornitore deve essere solo sottoscritto dallo stesso, **ma non deve recare la dicitura per accettazione della controparte**, in quanto può essere, di conseguenza, considerato un impegno giuridicamente vincolante.

**Relativamente al quesito n.2)** fermo restando quanto stabilito dall'art.14 c.2, per le richieste di variazioni sostanziali al piano di spesa originario, che dovranno essere preventivamente autorizzate. L'art. 14 comma 7 dell'avviso, prevede che non è necessario richiedere l'autorizzazione nel caso di modifiche "ordinarie e non sostanziali" al piano di spesa. Sono considerate variazioni "ordinarie e non sostanziali", che non necessitano quindi di espressa autorizzazione regionale:

- a) le variazioni di spesa al di sotto del limite del 20% per ciascuna tipologia di spesa;
- b) la sostituzione di taluno dei beni previsti nel progetto agevolato, con altri beni similie/o funzionalmente equivalenti;
- c) la variazione del fornitore, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 7 comma 12.

#### **FAQ N. 29**

**Si chiedono i seguenti chiarimenti**

**Se sono proprietario dell'immobile nel fac simile della domanda di partecipazione, dove va inserita la dichiarazione ?**

Premesso che ai fini dell'Avviso Pubblico per «**Titolo di Disponibilità**» si intende: *qualsiasi titolo, che ai fini del presente avviso, deve avere una durata residua minima di 5 anni dalla data del pagamento finale al beneficiario, di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del c.c. con immissione nel possesso/detenzione. Alla data in cui è richiesto dall'Avviso, il possesso del Titolo di Disponibilità, il relativo atto o contratto, deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall'art.18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro.*

Pertanto nella domanda di partecipazione va barrata la dichiarazione *.....di avere la disponibilità dell'edificio esistente o dell'area ove realizzare l'investimento.....*, ovvero alle cui utenze è destinata la produzione di energia dell'impianto FER per autoconsumo, avendo cura di completare i campi ove necessario.

Si fa inoltre presente, che ai sensi dell'art. 13 comma 4 lett.c) dell'Avviso, il possesso del titolo attestante la proprietà o la disponibilità dell'uso dell'immobile, verrà richiesta in sede di stipula del disciplinare degli Obblighi.

#### **FAQ N. 30**

**Buongiorno, relativamente al bando in oggetto ho bisogno di un chiarimento. In qualità di responsabile del progetto ho ricevuto l'incarico di presentare domanda di agevolazione per due aziende con le quali ho un rapporto di collaborazione occasionale. I due amministratori hanno firmato digitalmente tutta la documentazione e tutti gli allegati che trasmetterò tramite il mio**

**account Mosem. Io in qualità di procuratore dovrò firmare dei documenti digitalmente ? E se si quali ?**

Tutta la documentazione da sottoscrivere da parte del legale rappresentante è indicata nella Tabella n. 4 comma n.1, art. 11 dell'Avviso Pubblico, dove è indicato che in caso di procura a inviare la domanda di partecipazione ad altro soggetto da parte dell'impresa partecipante, è necessario trasmettere, l'allegato n.2 "Schema di procura speciale per la presentazione della domanda di contributo", che andrà firmato congiuntamente dal procuratore e dal legale rappresentante.

### **FAQ N. 31**

**A proposito della faq n. 1 al quale rispondete ...." In riferimento alla definizione di autoconsumo con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 207 del 24 ottobre 2022 è stata riapprovato l'Allegato A dell'Avviso Pubblico ed aggiornata la definizione di autoconsumo. L'«Autoconsumo» è il consumo di energia prodotta dall'autoconsumatore/ri di energia rinnovabile secondo la definizione data dal D.Lgs n.199/2021 lett n) e o) dell'art. 2." evidenzio quanto segue:**

– l'avviso alla pagina 8 Art. 6 comma 5, recita: " Gli interventi di cui alle Linee A e/o B, attivabili con i regimi di aiuto indicati dal presente avviso esplicitati nell'Allegato A-Appendice n.7, devono essere obbligatoriamente supportati da una Diagnosi Energetica secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN 16247, condotta da professionisti abilitati ovvero società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia (EGE) o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs. n.102/2014". I consumi valutati in diagnosi, devono essere riferiti ai 24 mesi precedenti la data della domanda di partecipazione.

**Queste caratteristiche restano ferme anche in seguito alla modifica dell'Allegato A ? Quindi la diagnosi deve essere redatta su 24 mesi? Oppure è possibile considerare i 12 mesi precedenti??**

I consumi valutati in diagnosi, devono essere riferiti ai 24 mesi precedenti la data della domanda di partecipazione. Per ulteriori approfondimenti vedasi faq n. 2, 8, 13, 19 e 20.

### **FAQ N. 32**

**In relazione al bando in oggetto, volendo preparare il bando per una social house operante da fine 2021, si richiede di confermare che sia possibile strutturare l'impianto fotovoltaico in base all'utilizzazione della struttura prevista da business plan. Attualmente sono occupati solo 5 appartamenti sui 20 presenti e da business plan di riempire la struttura entro giugno 2023. Per cui la struttura avrà un consumo almeno pari a 4 volte il consumo attuale su unico POD intestato all'azienda richiedente. Si rende, quindi, necessario strutturare l'impianto sui consumi previsti a regime e non su quelli attuali relativi ad una fase di startup. Infatti attualmente abbiamo consumi per circa 18,5 KWH ma a regime i consumi superereanno i 70 kwh (attuale consumo per quattro). Dalla analisi delle FAQ sembra sia possibile indicando nella diagnosi energetica le necessità prospettica. Si chiede di confermare la possibilità di presentare impianto per l'autoconsumo della struttura al regime completo previsto.**

Gli interventi finalizzati alla realizzazione di impianti fotovoltaici per autoconsumo (vedasi definizione di cui all'allegato A Appendice n.2 dell'Avviso), devono essere supportati da una Diagnosi Energetica redatta secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN 16247, determinata sulla base dei consumi indicati dall'art.6 comma 5 dell'avviso pubblico.

### FAQ N.33

**Desidero sapere, riguardo al bando in oggetto la seguente spiegazione.**

- **sostenibilita' ambientale - punto c.4 (utilizzo di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedono anche l'utilizzo di materiali recuperati)**
- **dovendo rinnovare tutto il packaging della linea sia italiana che estera delle vendita di prodotti di una pasticceria - cioccaleteria ,posso usufruire del fondo perduto .**
- **inserendo un indicatore come il materiale ance se in percentuale minima . come materiale di riutilizzo? in ogni caso vi sono condizioni particolari per accedere a questo bando?**

Per gli interventi di innovazione collegati all'economia circolare che prevedono l'utilizzo di materiali recuperati e nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) il progetto di investimento potrà essere candidato nel rispetto **delle finalità** e condizioni previste dal regime di aiuti in esenzione e per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione, per la tutela ambientale e per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti (per approfondimenti vedasi Allegato A- dell'Avviso Pubblico).

### FAQ N.34

**Sul portale MOSEM, in relazione alle linee di intervento non è possibile selezionarne più di una, per cui si chiede come procedere nel caso in cui si voglia partecipare, ad esempio, per la sostenibilità energetica sia alla linea "A" che alla "B", come previsto dall'Avviso.**

Il sistema informativo non permette la selezione di più linee di intervento, la descrizione puntuale delle linee di intervento selezionate e della relativa articolazione finanziaria potrà essere inserita negli allegati da completare per le singole articolazioni progettuali.

### FAQ N.35

**Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, l'azienda edile "x" decide di adottare le strategie disponibili per l'efficace gestione operativa del cantiere edile così da garantire il contenimento delle emissioni GHG andando ad impiegare mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica. I mezzi d'opera non stradali (NRMM o Non road Mobile Machinery) saranno sostituiti con mezzi d'opera non stradali ad efficienza motoristica non inferiore allo standard Europeo TIER 5 (corrispondente all'Americano STAGE V).**

**Dunque, in merito alla FAQ n. 23, tale progetto può collocarsi nella linea D "Innalzamento della tutela ambientale" e nel regime Reg. UE n. 651/2014 (Reg. GBER) art. 36 "Aiuti per la tutela dell'ambiente"?**

Nel ribadire quanto già chiarito nella faq n. 23, si fa presente che la scelta del regime di aiuto andrà effettuata sulla base dello specifico progetto di investimento di competenza della commissione di Valutazione e richiede una valutazione puntuale del Progetto nel suo complesso e delle sue componenti, anche sulla base di quanto sostenuto nella relazione sugli impatti ambientali, che non può essere anticipato in questa sede. Pertanto nel caso in questione se l'investimento rispetta le condizioni dell'art. 36, relativamente agli Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione o di innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme, adeguatamente

motivate nella Relazione di Impatto ambientale, potrà essere considerato ammissibile in quanto finalizzato all'innalzamento della tutela ambientale.

Nella scelta dell'Art.36 inoltre, si invita a porre particolare attenzione a ciò che prevedono i par. 2 e 3 dell'art.36 del Reg. GBER ovvero:

*Par.2 Gli investimenti soddisfano una delle seguenti condizioni:*

*a) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività **andando oltre le norme applicabili dell'Unione**, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;*

*b) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività **in assenza di norme dell'Unione europea**.*

*Par. 3 Non sono concessi aiuti agli investimenti effettuati per permettere alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore.*

#### **FAQ N.36**

**Si chiede di chiarire "I consumi valutati in diagnosi, devono essere riferiti ai 24 mesi precedenti la data della domanda di partecipazione" sono da intendersi relativi al periodo da ottobre 2020 a settembre 2022, o se, in base alle norme che disciplinano le diagnosi energetiche, ci si riferisca alle annualità per intero, e quindi, nel caso del bando in oggetto, alle annualità 2020 e 2021.**

Si ribadisce che ai fini dell'avviso "*I consumi valutati in diagnosi, devono essere riferiti ai 24 mesi precedenti la data della domanda di partecipazione*" in conformità con la normativa vigente in materia di Diagnosi Energetica.

#### **FAQ N.37**

**La tabella di pag.11 di cui all'allegato 4 "Piano di Investimento" nella riga C, riporta la necessità di quantificare i consumi di energia Elettrica in TEP per le aziende, in alta e media Tensione o in bassa Tensione, considerato che il valore del fattore di conversione non è in funzione della tensione di alimentazione, si chiede conferma del fatto che per la determinazione dei consumi di energia elettrica proveniente dalla rete, il valore da utilizzare è unico per entrambe le opzioni in MT/AT e BT e v'è valorizzato in 0,187 tep/MWh?**

Fermo restando che è onere del tecnico incaricato della Diagnosi applicare i coefficienti di conversione relativi ai singoli vettori energetici in vigore al momento della redazione della stessa, si conferma che il valore del fattore di conversione dell'energia elettrica aggiornato è unico e non dipende dalla tensione di alimentazione, poiché come da Circolare MISE del 18 dicembre 2014, l'energia elettrica proveniente dalla rete viene attualmente valorizzata in  $0,187 \times 10^{-3}$  tep/kWh.

Quanto alla tabella di pag. 11, dell'allegato 4 all'avviso pubblico "Piano di Investimento", i due valori in AT/MT e BT, anche se da determinare con lo stesso fattore di conversione, sono stati separati volutamente, in quanto restano utili per le finalità statistiche e valutative degli investimenti nell'ambito della programmazione Regionale. In conclusione il consumo dell'energia Elettrica da indicare in tabella verrà valorizzato comunque in modo separato per le tensioni di alimentazione AT/MT e BT applicando l'unico fattore di conversione in  $0,187 \times 10^{-3}$  tep/kWh in funzione dello specifico caso.

#### **FAQ. N. 38**

**In merito all'All. 7 "Dati dimensionali impresa" si chiede se nel caso in cui l'impresa richiedente A è collegata all'impresa B e alla data di presentazione della domanda l'impresa A ha approvato il bilancio mentre l'impresa B (esonerata dalla redazione del bilancio) non ha ancora presentato la dichiarazione dei redditi, il periodo di riferimento è l'anno 2021 per A e 2020 per B oppure è per entrambe le imprese l'anno 2020 o 2021.**

Vedasi faq. N.24

#### **FAQ. N. 39**

**Relativamente alla compilazione dell'allegato 6.2 relativo ai familiari conviventi si chiede se lo stesso debba essere prodotto solo dal legale rappresentante della società che partecipa al bando o solo dei legali rappresentanti delle società in compagine sociali e non anche dai soci e dagli amministratori in virtù del fatto che il format pubblicato riporta solo l'identificazione del firmatario quale "legale rappresentante" di società.**

Ai sensi dell'articolo 96 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si precisa che in fase di sottoscrizione del disciplinare di obblighi di cui all'art. 13 comma 4 lett.a) e comma 5 dell'Avviso, verrà acquisita ed accertata anche la regolarità ai sensi della normativa in materia di antimafia. Pertanto la eventuale ulteriore modulistica da compilare inerente la normativa antimafia obbligatoria anche per gli altri soggetti oltre al legale rappresentante, verrà richiesta dal RUP del servizio competente nell'ambito della stipula del disciplinare di obblighi.

#### **FAQ. N. 40**

**In relazione al bando in oggetto, volendo preparare il bando per una social house operante da fine 2021, si richiede di confermare che sia possibile strutturare l'impianto fotovoltaico in base all'utilizzazione della struttura prevista da business plan. Attualmente sono occupati solo 5 appartamenti sui 20 presenti e da business plan di riempire la struttura entro giugno 2023. Per cui la struttura avrà un consumo almeno pari a 4 volte il consumo attuale su unico POD intestato all'azienda richiedente. Si rende, quindi, necessario strutturare l'impianto sui consumi previsti a regime e non su quelli attuali relativi ad una fase di startup. Infatti attualmente abbiamo consumi per circa 18,5 KWH ma a regime i consumi supererebbero i 70 kwh (attuale consumo per quattro).**

**Dalla analisi delle FAQ sembra sia possibile indicando nella diagnosi energetica le necessità prospettica. Si chiede di confermare la possibilità di presentare impianto per l'autoconsumo della struttura al regime completo previsto.**

Vedasi faq n.32



#### **FAQ. N. 41**

**In merito alla certificazione antimafia 6.1 e 6.2 si pongono i seguenti quesiti:**

**- in caso di srl la certificazione antimafia va rilasciata a nome di tutti i soci se inferiori o uguali a 4, sui modelli questa indicazione non è riportata, è possibile avere conferma?**

**- il modello dei familiari conviventi se deve essere compilato da parte di tutti i soci richiede la firma digitale che non tutti i soci posseggono, è possibile apportare firma autografa con documento di riconoscimento?**

Vedasi faq. N. 39

#### **FAQ. N. 42**

**Si chiede se l'allegato 6.2 va compilato solo da legale rappresentante dell'impresa o anche da tutti i soci.**

Vedasi faq. N.39

#### **FAQ. N. 43**

**Nel caso di proprietà dell'immobile bisogna allegare qualcosa?**

No non è necessario in questa fase. Ai sensi dell'art. 13 comma 4 lett.c) dell'Avviso, il possesso del titolo attestante la proprietà o la disponibilità dell'uso dell'immobile, verrà richiesta in sede di stipula del disciplinare degli Obblighi.

#### **FAQ. N. 44**

**In riferimento all'avviso pubblico di cui all'oggetto sono a chiedere la possibilità di proporre candidatura per una centrale idroelettrica di proprietà di una società molisana da meno di 24 mesi. L'energia prodotta dalla centrale è completamente conferita al gestore. La centrale e' attiva da tanti anni, ma è stata gestita da altro soggetto giuridico. Il progetto verte nell'installazione di pannelli fotovoltaici volti a ridurre il consumo di energia della turbina esistente e al contempo prevede l'ampliamento dell'impianto esistente introducendo una nuova turbina con l'installazione di ulteriori pannelli fotovoltaici per assorbire questo nuovo consumo.**

**Il progetto potrebbe essere candidabile nella Linea B allegando la diagnosi energetica che tenga conto del consumo attuale e del consumo presumibile del nuovo impianto ?**

Si conferma che è corretto considerare l'intervento di installazione di un impianto fotovoltaico nella Linea B. Per la corretta determinazione dei consumi gli stessi devono essere riferiti ai 24 mesi precedenti la data della domanda di partecipazione ed in conformità con la normativa vigente in materia di Diagnosi Energetica.

#### FAQ. N. 45

Sono a sottoporre 3 quesiti per una società con sede in Molise che vuol installare su un immobile di proprietà un impianto fotovoltaico.

1) il suo investimento rientra nella Linea B Energia Rinnovabile, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 lettera b la proposta di investimento specifico deve rispettare solo la soglia EP>10%?

La lettura del punto in questione potrebbe far intendere che occorre rispettare sia TEP non inferiore a 0,03 (come scritto nella prima parte del periodo che si riferisce alle Linee A e/o B) e sia EP come riportato nella congiunzione dell'ultimo rigo.

Dalla FAQ 18 è riportato che le sezioni E vanno compilate solo con riferimento a quella di pertinenza e nel caso dell'investimento specifico è E.2 Promozione Energie Rinnovabili che ha come indicatore solo EP.

2) l'allegato 5 nel prospetto Fabbisogno/Fonti non riporta tra le fonti di copertura la quota di contributo che è tecnicamente una fonte di copertura del fabbisogno.

Devono essere indicate le spese ammissibili (iva compresa) al netto della quota di contributo? O non deve essere considerato il contributo in quanto non inserito il campo specifico tra le fonti?

3) per il tipo di investimento (installazione di impianto fotovoltaico) realizzato interamente da ditta esterna dietro progettazione di tecnico e direzione lavori dello stesso, in relazione alla capacità operativa occorre descrivere l'adeguatezza e le competenze del progettista e dell'installatore? E per capacità amministrativa del proponente cosa occorre descrivere posto che si tratta di commessa interamente realizzata da esterni?

1) Sì, nel caso di utilizzo di sistemi per l'autoconsumo di energie rinnovabili, ai fini del raggiungimento del punteggio relativo al criterio di valutazione n.4 di cui alla tabella n.5 dell'art.12 dell'avviso Pubblico per il parametro 4.b) *Misura dell'incidenza degli interventi sul consumo annuo di energia primaria e/o sull'incremento della quota di produzione e consumo di energia rinnovabile, con conseguente riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>*, ed in particolare sub criterio 4.d, è necessario verificare il solo parametro EP > 10%. La congiunzione è riferita solo al caso in cui sono proposti entrambi gli interventi della Linea A e della Linea B, in tal caso i parametri ai fini del punteggio sono riferiti ai parametri TEP ed EP.

Nel caso specifico è corretto compilare la sez. E.2 Promozione Energie Rinnovabili che ha come indicatore EP.

2) Il modello da compilare è basato sul piano di investimento ed il requisito economico -finanziario deve essere dimostrato a prescindere dalla quota di contributo pubblico. L'impresa dovrà garantire la copertura totale dell'investimento a prescindere dal contributo.

3) Il requisito relativo alla capacità operativa-amministrativa, è legato al requisito che l'impresa proponente deve avere ai fini della partecipazione al bando ai sensi dell'art.3 comma 2 lett.f dell'avviso pubblico, a tal fine vedasi anche il riferimento alla nota n.6 indicata a piè pagina della medesima lett.f).

#### FAQ N.46

**In caso di mera sostituzione di attrezzature ( intervento Linea A, a.1 ) occorre cmq la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dell'immobile (in allegato12) sede dell'attività dell'azienda richiedente ?**

1. **Sempre allegato 12, in caso di intervento Linea B, b.1) su area condominiale, per la quale si è espressa favorevolmente l'assemblea di condominio per la realizzazione di un carport fotovoltaico, deve essere inserita una la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ? sottoscritta dall'amministratore del condomino o dal capocondomino?**
2. **l'all. 12 recita, "Allega titolo attestante la disponibilità dell'immobile" mentre nella risposta alla faq 19 si legge "...che ai sensi dell'art. 13 comma 4 lett.c) dell'Avviso, il possesso del titolo attestante la proprietà o la disponibilità dell'uso dell'immobile, verrà richiesta in sede di stipula del disciplinare degli Obblighi."**

**Si chiede quindi se debba essere allagato o meno.**

3. **In riferimento alla faq 34, si chiede di chiarire quanto nella risposta "Il sistema informativo non permette la selezione di più linee di intervento, la descrizione puntuale delle linee di intervento selezionate e della relativa articolazione finanziaria potrà essere inserita negli allegati da completare per le singole articolazioni progettuali."; si chiede quindi se sia da intendersi la duplicazione di alcuni degli allegati, con le indicazioni per ciascuna Linea di intervento, o se si possa/debba inserire in ciascun allegato congiuntamente le indicazioni (tecniche, economiche, descrittive) degli interventi per entrambe le Linee.**

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Avviso Pubblico la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell'immobile è necessaria nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi.

- 1) Nel caso in cui l'area o l'immobile non siano di proprietà del soggetto proponente è sempre necessario allegare la dichiarazione sostitutiva, che va sottoscritta dal soggetto preposto secondo le regole vigenti e quelle condominiali.
- 2) La faq n.29 va contestualizzata rispetto al caso specifico, per il quale il proponente è **proprietario dell'immobile**, in tale contesto veniva richiesto dove inserire la dichiarazione inerente il relativo **titolo di proprietà dell'immobile** o di disponibilità all'uso dello stesso in quanto tale. Quindi nel caso in cui il richiedente **non sia il proprietario** dell'immobile oggetto dell'intervento, va allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell'immobile (allegando il relativo titolo).
- 3) Non è necessario duplicare gli allegati. Nella Faq n.34 si specifica solo che il sistema informativo per un problema tecnico, non permette di scegliere più opzioni per le diverse linee di intervento,

e che quindi non influisce sulla scelta delle Linee di intervento indicate negli allegati da caricare in piattaforma.